



BNP PARIBAS
INVESTMENT PARTNERS

Regolamento di gestione

del fondo

BNL Reddito Plus

valido a decorrere dal 1° dicembre 2014

PARTE A Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo

Fondo comune d'investimento aperto armonizzato (di seguito "Fondo") denominato:

BNL Reddito Plus OICR *feeder* del "Fondo BNPP SeiCedole" (OICR *master* armonizzato di diritto francese).

La chiusura di ciascun esercizio contabile è fissata al 31 dicembre, se lavorativo.

La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito "SGR" o "Società"), con sede legale in Milano, corso Italia n° 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA Parigi, iscritta al n. 4 (Gestori di OICVM) e al n. 3 (Gestori di FIA) dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito "D. Lgs. n. 58/1998").

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-ip.it.

Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services SCA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n° 5483.

L'ultimo Rendiconto della gestione e l'ultima Relazione semestrale del Fondo sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Banca Depositaria.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati sono svolte presso la stessa sede.

Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: <http://www.bnpparibas.com>.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è rilevabile sul sito internet della SGR.

Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di chiusura della Borsa italiana (con eccezione del 31 dicembre in cui il calcolo del valore della quota viene effettuato), nonché nei giorni in cui la valorizzazione dell'OICR *master* non viene effettuata.

Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota del Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.

I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

PARTE B Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1|| OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO ED ALTRE CARATTERISTICHE**1.1 Oggetto**

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- quote del fondo comune d'investimento armonizzato di diritto francese "*Fondo BNPP SeiCedole*" (Classe O – ISIN FR0011554948 – "*OICR master*").

1.2 Politica d'investimento

È un fondo obbligazionario, che presenta un obiettivo d'investimento di medio periodo, con un livello di rischio da medio-basso a medio.

Il Fondo investe almeno l'85% delle proprie attività in quote dell'*OICR master* e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.

È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio del Fondo in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Nel caso in cui l'emissione o il rimborso delle parti dell'*OICR master* siano temporaneamente sospesi, la SGR si riserva la facoltà di sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l'emissione e il rimborso delle quote dell'*OICR feeder*.

La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale del Fondo, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Politica di investimento ed altre caratteristiche dell'*OICR master*

"*Fondo BNPP SeiCedole*" è un fondo obbligazionario il cui obiettivo di gestione consiste nel trarre vantaggio dai rendimenti dei titoli di Stato e di società di paesi dell'OCSE e nel distribuire un reddito annuale o semestrale. I redditi distribuiti saranno detratti dal valore patrimoniale netto e, di conseguenza, andranno a diminuire l'importo di quest'ultimo.

Il livello delle distribuzioni potrà essere paragonato alla media dei rendimenti annuali dell'indice EuroMTS Italian Government 1-3 anni nel periodo di riferimento. Tuttavia, l'andamento del valore patrimoniale netto del fondo potrà discostarsi notevolmente dall'andamento dell'Indice EuroMTS Italian Government 1-3 anni.

Il fondo non è gestito in relazione a un indice di riferimento poiché la procedura di gestione si basa su una selezione di titoli secondo criteri fondamentali esterni a qualsivoglia criterio di appartenenza a un indice di mercato.

La gestione non è legata ad alcun indice e, pertanto, la composizione del portafoglio del fondo potrà differire notevolmente da quella di un portafoglio costituito da Buoni del Tesoro italiano.

Al fine di realizzare l'obiettivo di gestione, il fondo investirà in:

i) titoli di debito od obbligazioni a reddito fisso o variabile emessi da paesi dell'OCSE e da società di paesi dell'OCSE. Questi titoli saranno selezionati in funzione di criteri di diversificazione, qualità di *rating*, scadenza e liquidità. Potranno essere apportati degli aggiustamenti alla composizione del portafoglio durante la vita del fondo, al fine di sostituire emittenti la cui qualità del credito abbia un andamento ritenuto a rischio dal *team* di gestione e/o al fine di migliorare il profilo di rischio/rendimento del portafoglio. Il fondo potrà inoltre esporre il portafoglio al rischio di credito mediante l'utilizzo di prodotti derivati;

ii) depositi a termine e operazioni di pronti contro termine;

iii) *OICR* monetari e/o monetari a breve termine oppure obbligazionari;

iv) il *team* di gestione potrà adottare strategie di gestione attiva dei tassi (obbligazionari e monetari). Tali strategie comprendono, in particolare, un'allocazione attiva tra diversi emittenti di debito pubblico, al fine di generare rendimenti assoluti traendo vantaggio dalle differenze di rendimento obbligazionario tra tali paesi. L'esposizione delle strategie varierà nel corso della durata del fondo, in particolare in funzione dei risultati ottenuti nel passato da queste strategie di allocazione;

v) il fondo potrà inoltre fare ricorso a prodotti derivati di cambio per gestire l'esposizione al rischio di cambio, il quale non potrà rappresentare oltre il 10% del patrimonio del fondo.

Il fondo potrà essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto alle obbligazioni e ai titoli di debito negoziabili di Stato, imprese pubbliche o private e a EMTN (Euro Medium Term Note). Tali titoli saranno denominati in valute dei paesi dell'OCSE.

Le esposizioni riguarderanno principalmente emittenti di categoria "*Investment Grade*" alla data dell'acquisto.

Se lo strumento è privo di *rating*, la società di gestione determinerà una qualità equivalente tramite un procedimento interno. Il fondo potrà investire fino al 20% del suo patrimonio netto in emittenti di categorie speculative "*High Yield*" alla data dell'acquisto. Tali vincoli di *rating* minimo non si applicano ai titoli di debito od obbligazioni emessi da BNP Paribas.

Il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICR francesi e/o europei armonizzati, provenienti dalle seguenti classificazioni dell'AMF o categorie: monetari e/o monetari a breve termine oppure obbligazionari.

Può inoltre investire, nel limite del 30% del suo patrimonio netto, in quote o azioni di altri OICR di diritto francese non armonizzati, purché rispettino i 4 criteri dell'articolo R214-13 del *Code monétaire et financier*.

Tutti gli OICR o fondi d'investimento sono gestiti da BNP Paribas Asset Management o da società collegate.

Il fondo può operare nei mercati a termine regolamentati o Over the Counter, francesi e/o esteri, purché autorizzati dal Decreto del 6 settembre 1989 e successive modifiche (esclusivamente per i contratti di strumenti finanziari).

Su tali mercati il fondo può investire nei seguenti prodotti:

- *futures* e prodotti a termine su valute, tassi d'interesse, titoli di Stato e indici (a titolo di copertura e/o esposizione);
- *swap* di tassi, di cambi (a titolo di copertura e/o di esposizione);
- opzioni su cambi, tassi, "*credit default swaps*" e indici di Borsa (a titolo di copertura e/o di esposizione);
- compravendita di valute a termine (a titolo di copertura e/o di esposizione);
- derivati di credito: "*credit default swap*" (a titolo di copertura e/o di esposizione);
- *total return swap* su titoli di Stato od obbligazioni private (a titolo di copertura e/o di esposizione).

L'effetto leva indicativo legato all'impiego di strumenti derivati potrà rappresentare fino a 4 volte il patrimonio netto del fondo. Tuttavia, a seconda della volatilità dei titoli sottostanti e delle strategie implementate, il fondo si riserva la facoltà di applicare una leva finanziaria maggiore.

Per conseguire il suo obiettivo di gestione, il fondo può anche investire in strumenti finanziari che integrano derivati (EMTN), al fine di:

- coprire il portafoglio dai rischi di tasso e/o di credito;
- aumentare l'esposizione nei confronti dei rischi di tasso e/o di credito.

Il limite massimo dell'impegno sulla totalità di tali strumenti è pari al 100% del patrimonio netto del fondo.

Il fondo potrà effettuare depositi della durata massima di 12 mesi presso uno o più istituti di credito ed entro il limite del 100% del patrimonio netto.

Nell'ambito della sua operatività ordinaria, il fondo potrà ricorrere temporaneamente a prestiti in denaro in misura non superiore al 10% del patrimonio netto.

Per conseguire il suo obiettivo di gestione, il fondo potrà ricorrere a contratti di acquisto o vendita a pronti contro termine, come pure a operazioni di concessione e assunzione di prestito titoli.

Tali operazioni potranno essere realizzate nella misura massima del 100% del patrimonio netto del fondo.

La valuta di riferimento dell'OICR *master* è l'Euro (Eur).

Specificità della politica d'investimento dell'OICR *feeder* rispetto a quella dell'OICR *master*

Non previste.

2|| PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

1. Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

2. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dall'importo contenuto nella "sezione reddituale" del Rendiconto del Fondo alla voce: "Utile/Perdita dell'esercizio", se positivo.

La SGR distribuisce annualmente ai partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del Paragrafo 3.

3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al comma 2 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione *ex-cedola*.

4. L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante ad ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del Rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio dall'Organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa". In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del Rendiconto di gestione.

5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR procede al reinvestimento automatico dei proventi nel caso in cui risulti impossibile procedere alla distribuzione secondo le disposizioni a suo tempo impartite dal sottoscrittore, ovvero qualora queste ultime risultino incomplete o mancanti.

I proventi realizzati non vengono distribuiti ai partecipanti ma restano compresi nel patrimonio del Fondo se l'importo degli stessi risulta essere pari o inferiore a 5 Euro.

6. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i risultati di gestione sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3|| REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei partecipanti

1. Le sottoscrizioni del Fondo, effettuabili esclusivamente in unica soluzione (PIC), sono gravate da una commissione, prelevata sull'ammontare delle somme investite, pari all'1,50%.
2. I rimborsi del Fondo non sono gravati da alcuna commissione, ad eccezione del diritto fisso di cui al comma 3 lett. d).
3. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) un diritto fisso pari ad Euro 2,50 per ogni versamento in unica soluzione (PIC);
 - b) le spese per l'eventuale emissione di certificati nominativi, nella misura di Euro 15,00 per ogni certificato emesso;
 - c) le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione al perfezionamento del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento, ivi inclusa l'imposta di bollo eventualmente applicabile e qualsiasi altro onere fiscale relativo alle quote del Fondo. Ove il partecipante non fornisca, per il tramite del soggetto collocatore, la provvista necessaria al versamento dell'imposta di bollo, la SGR o il soggetto collocatore potranno disporre il disinvestimento di un numero di quote corrispondente al controvalore necessario al versamento all'Erario del relativo importo non altrimenti assolto;
 - d) un diritto fisso pari ad Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi per ogni operazione di rimborso parziale o totale effettuata. Il prelievo del diritto fisso è pari a Euro 1,50 qualora la richiesta di rimborso parziale o totale pervenga alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento;
 - e) un diritto fisso pari a Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte di operazioni di reintestazione/liquidazione delle quote in relazione alla gestione di pratiche di successione.
4. Gli importi di cui al precedente comma 3, lettere a), b), d) ed e), possono essere aggiornati sulla base della variazione intervenuta nell'anno precedente dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati arrotondando l'importo al più prossimo decimale. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati mediante avviso sul quotidiano di cui alla "Scheda Identificativa".
5. La SGR impegna infine i soggetti incaricati del collocamento a non porre a carico dei partecipanti obblighi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati dal Regolamento.

3.2 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
 - a) una provvigione forfettaria corrisposta alla SGR comprensiva della remunerazione del gestore e del rimborso delle spese liquidate per conto del Fondo ed inerenti l'attività ordinaria dello stesso - ad eccezione degli oneri di cui ai successivi punti b) e c) - regolata mensilmente nella misura pari all'1,20% (su base annua) e calcolata sul patrimonio netto del Fondo quale risulta l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni mese;
 - b) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
 - c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo (ivi incluse le imposte indirette sulle spese liquidate dalla SGR per conto del Fondo, ove applicabili).
2. Il pagamento della provvigione e degli oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli o.i.c.r. collegati acquisiti.
4. Dal compenso ricevuto dalla SGR viene dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore in relazione all'investimento in o.i.c.r. collegati.

4|| DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Con il rimborso totale si intende estinto il rapporto con la SGR identificato dal "numero di riferimento" indicato nella lettera di conferma.

PARTE C Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC). L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo;
 - bonifico bancario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. Dal 1° gennaio 2014 possono essere emessi solo certificati nominativi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Fino al 31 dicembre 2013, possono essere emessi certificati nominativi o al portatore per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati dal portatore a nominativi nonché il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro di partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per l'ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore del rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del quarto giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
 - accredito a favore della SGR per la sottoscrizione di uno o più prodotti o servizi gestiti dalla medesima;
 - bonifico a favore di Società proponenti prodotti o servizi distribuiti dai soggetti collocatori del Fondo, indicate dal partecipante.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

